



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2405/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2784/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Soderò - Componente (Relatore)

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2784/TFNSVE/2025-2026, 2784 - Ricorso proposto dalla società ASD URBETEVEVERE CALCIO (945124) contro la società ASD Real Monterotondo (934093) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai calciatori BARBA FRANCESCO (5401682), BENVENUTI GABRIELE (6703323), CALISTO ALESSIO (5836511), PERROTTA FRANCESCO SIMON (6678211)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori BARBA FRANCESCO (matricola 5401682), BENVENUTI GABRIELE (matricola 6703323), CALISTO ALESSIO (matricola 5836511), PERROTTA FRANCESCO SIMON (matricola 2283738).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato per il calciatore BENVENUTI GABRIELE in € 66,00 (sessantasei/00); per il calciatore CALISTO ALESSIO in € 240,00 (duecentoquaranta/00); per il calciatore PERROTTA FRANCESCO SIMON in € 80,00 (ottanta/00), per il calciatore BARBA FRANCESCO in € 95,00 (novantacinque/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti e la memoria difensiva depositata dalla società resistente;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Real Monterotondo alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura complessiva di euro 481,00 (quattrocentoottantuno/00), in favore della società ASD URBETEVEVERE CALCIO.

L'ESTENSORE

Lorenzo Sodero

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai